



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 63 del 18-03-2022

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI ARRAMPICATA SPORTIVA E DI FREQUENTAZIONE ALLA PARETE DI ARRAMPICATA SITA TRA IL COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA E VOGOGNA

Ente Parco Nazionale Val Grande
Istituito con D.P.R. del 23.11.1993
Sede operativa: P.zza Pretorio 6 – 28805 Vogogna (Vb) Italia – Tel. 0324.87540 Fax 0324.878573
E-mail: info@parcovalgrande.it - PEC: parcovalgrande@legalmail.it
Sito internet: <http://www.parcovalgrande.it>
Sede legale Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035

IL DIRETTORE

VISTA la 394/91 e in particolare l'art. 1 c. 3a) per il quale i territori dei parchi nazionali *“sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire... - tra le proprie finalità - quella della “conservazione di specie animali o vegetali” e l'art. 11 c. 3a) “nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali....”;*

RICHIAMATA la relazione tecnica *“Indagine sulla presenza di Aquila reale e Falco Pellegrino nel Parco Nazionale della Val Grande (Pastorino A, Bassi E. & Piana M. 2020), agli atti dell'ente, che individua il disturbo al nido quale principale fattore di minaccia per le specie rupicole e che “Il Falco pellegrino è molto sensibile alle attività che si svolgono presso le pareti rocciose. In particolare, l'arrampicata sportiva costituisce la forma di disturbo più diffusa e impattante, poiché la presenza di scalatori nelle vicinanze di un nido comporta spesso l'abbandono (anche se generalmente momentaneo) dello stesso da parte degli adulti, con facile depredazione da parte dei ben più confidenti corvidi.*

VISTA la nota del Reparto Carabinieri *“Val Grande”*, assunta al protocollo dell'EP al n. 522/2022 che accerta la nidificazione del Falco Pellegrino sulle pareti comprese tra il territorio di Premosello Chiovenda e Vogogna;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa, agli atti presso il Servizio Conservazione della Natura, e valutata anche a seguito di sopralluoghi sul campo la necessità di provvedere ad una limitazione temporanea dell'attività di arrampicata sportiva nel sito individuato al fine di non interferire con le successive fasi della riproduzione;

CONSIDERATA la fenologia, il ciclo riproduttivo e il comportamento della specie si ritiene di estendere la limitazione all'attività di arrampicata sportiva e di accesso all'area in questione fino al 31 luglio fino per coprire il tempo di dipendenza dei giovani involati dalle cure parentali da parte degli adulti;

RITENUTO necessario predisporre anche un'attività di informazione e sensibilizzazione in merito al Falco Pellegrino e alla sua tutela da rivolgere ai fruitori dell'area;

VALUTATA la necessità di posizionare adeguati cartelli informativi in prossimità dei principali sentieri di accesso alla parete in questione e diffondere il divieto tramite il sito internet ufficiale dell'Ente Parco e tramite un'informazione capillare ai soggetti potenzialmente interessati alla sua frequentazione tra cui i principali portatori di interesse (Sezioni locali del CAI e Guide Alpine);

VISTO lo schema di segnaletica da posizionare in loco per rendere evidente il divieto temporaneo, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI il D. Lgs. 165/01 e l'art. 26 dello Statuto dell'Ente Parco in tema di competenze dei dirigenti;

DETERMINA

- 1) DI INTERDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, dalla data di pubblicazione del presente atto e fino al 31 luglio 2022 l'attività di arrampicata sportiva nonché la frequentazione dell'area della parete indicata negli avvisi allegati al presente atto;
- 2) DI APPROVARE lo schema di segnaletica da posizionare in loco per rendere evidente il divieto temporaneo che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale
- 3) DI PROVVEDERE ad un'adeguata pubblicizzazione del divieto mediante affissione di appositi cartelli negli accessi alla parete e mediante pubblicazione attraverso i canali istituzionali del Parco (sito internet, news letter e canali social) e la comunicazione ai principali portatori d'interesse (sezioni CAI e Guide alpine);
- 4) DI TRASMETTERE il presente atto ai comuni di competenza e al Raggruppamento Carabinieri Parchi preposto al controllo del rispetto dello stesso.

Vogogna, 18-03-2022

Il Direttore f.f.
Ing. Comola Noemi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.